

Tribunale di Napoli, 26 aprile 2010 – Est. Pica.

Società – Cancellazione dal registro delle imprese – Sopravvivenze o sopravvenienze attive – Cancellazione della iscrizione della cancellazione della società – Necessità – Legittimazione attiva dei soci ad esigere il pagamento delle sopravvenienze – Esclusione.

In caso di scioglimento della società, i beni sociali vengono trasferiti a titolo particolare ai soci per effetto del bilancio finale di liquidazione, ragion per cui la scoperta o l'insorgenza di sopravvivenze o sopravvenienze attive rende ineludibile la cancellazione (ai sensi dell'art. 2191 codice civile) dell'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, onde consentire il completamento delle operazioni di liquidazione. Ne consegue che i soci di una società di persone non sono legittimati ad agire in via esecutiva in proprio e pro quota per il recupero di crediti sopravvenuti a favore della disciolta e cancellata società, in quanto la legittimazione spetta ancora alla società. (Ip) (riproduzione riservata) (1)

(1) Sulla specifica questione si segnalano Trib. Varese, 8 marzo 2010, in questa rivista, I, 2081 e Cass. Sez. Un. Civili, 22 febbraio 2010, n. 4060, ivi, I, 2177.

IL CASO.it

omissis

FATTO E DIRITTO

Con ricorso, depositato il 21.3.2008 e notificato in data 11.6.2008, F. P. e L. C. hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa il 19.2.2008 e comunicata il 3.3.2008, in virtù della quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di vendita (nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 870/2007, promossa dai medesimi in danno di G. E., D. D. D., F. D. D.), per la ritenuta insussistenza della legittimazione ad agire in via esecutiva in capo ai soci, in proprio, in luogo della società "P. di F. P. & C. s.a.s.", in favore della quale è stato rilasciato il titolo esecutivo azionato.

Gli opposenti hanno eccepito l'erroneità del provvedimento, assunto senza considerare che: 1) la sopravvenienza di attivo (un credito) non incide sull'effetto estintivo di una società di persone, ove questa – come nella specie – sia stata ormai cancellata dal registro delle imprese; 2) la cancellazione dal registro delle imprese comporta in via automatica ed irreversibile l'estinzione della società, anche se di persone; 3) non può disconoscersi, ad ogni buon conto, la sussistenza della legittimazione ad agire di tutti i soci, non avendo la società di persone personalità giuridica distinta da quella dei singoli soci.

All'esito dell'audizione delle parti, il giudice dell'esecuzione, disattesa la chiesta revoca del provvedimento impugnato, ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Instaurato ritualmente il presente giudizio, assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. e rassegnate le conclusioni all'udienza del 26.11.2009, la causa è stata trattenuta in decisione.

In punto di fatto va evidenziato che:

- giusta sentenza del tribunale di Napoli resa il 2.3.2004 G. E., D. D. D. e F. D. D. sono stati condannati al pagamento, in favore della società P. s.a.s. di F. P. & C., della somma di € 352.323,14, oltre interessi e spese del giudizio (cfr. il titolo esecutivo versato in atti);
- in pendenza di tale giudizio e precisamente in data 30.12.1999 la P. s.a.s. di F. P. & C. ha deliberato il volontario scioglimento, senza passare per la fase di liquidazione, avendo i soci provveduto a realizzare tutti i crediti ed all'estinzione di ogni debito, ed in data 2.2.2000 è stata cancellata dal registro delle imprese (cfr. la delibera e la visura camerale versate in atti);
- essendo quindi sopravvenuto il riconoscimento del predetto credito allorquando la società era già stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese, gli opposenti, in qualità di ex soci al 50% dell'estinta società, si sono attivati per la realizzazione del credito e, previa

notifica dell'atto di precetto, hanno promosso il pignoramento, eseguito in data 6 giugno 2007, di un appartamento in * (NA) di proprietà dei debitori (cfr. l'atto di precetto, il verbale di pignoramento e la relativa nota di trascrizione).

IL CASO.it

1) Avverso il rigetto dell'istanza di vendita, gli oppositori hanno dedotto - in via principale - che nel caso di specie la loro legittimazione (ad agire in proprio in via esecutiva per il recupero di crediti sopravvenuti a favore della disciolta e cancellata società P. di F. P. & C. s.a.s.) sussisterebbe a prescindere dalla soluzione della "vexata quaestio" circa l'efficacia costitutiva o meno della cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone e quindi a prescindere dall'effetto estintivo o meno della cancellazione.

Ad avviso degli oppositori, andrebbe adeguatamente valorizzata la particolarità del caso concreto (trattandosi della sopravvenienza di un credito della società e non del mancato pagamento di un debito), che non soddisfa la "ratio" ispiratrice dell'interpretazione giurisprudenziale, volta a negare efficacia estintiva alla cancellazione, onde tutelare quei creditori sociali insoddisfatti che possono subire danno dall'improvvisa cancellazione della società. Tant'è vero che l'ipotesi della sopravvenienza di un credito non è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità citata nella ordinanza impugnata.

La questione è mal posta.

Vero è che nei repertori di giurisprudenza più raramente si rinvenivano decisioni concernenti il problema delle cd. sopravvivenze attive (ossia dei beni conosciuti, ma non liquidati) o quello delle cd. sopravvenienze attive (ossia dei crediti sconosciuti o meramente potenziali al momento della liquidazione). Ciò peraltro dipende esclusivamente dalla maggiore ricorrenza delle ipotesi di sopravvenienze passive. Tuttavia, quando si è presentata, la questione è stata, coerentemente, risolta nella stessa maniera in cui è stata definita quella concernente la sopravvenienza di rapporti passivi (cfr., ad esempio, C. A. Milano 29.11.2002).

D'altronde, è facile constatazione che alla sopravvenienza attiva sono normalmente connesse anche sopravvenienze passive. Si pensi, per prendere spunto dal caso de quo, agli obblighi fiscali conseguenti alla pubblicazione del provvedimento giudiziale favorevole alla società cancellata (ad esempio alle spese per la registrazione, di cui questa è chiamata a rispondere in solido con la parte soccombente, salvo rivalsa) ovvero all'obbligo di corrispondere il compenso al patrocinatore e così via. Pertanto, anche in questi casi vi è di norma la necessità di tutelare quel diritto dei creditori sociali ad essere preferiti rispetto ai creditori personali dei soci, di cui i suddetti godevano manente societate.

Ma vi è di più. A quanto pare gli oppositori non si avvedono del fatto che le sopravvenienze attive comportano maggiori e non minori difficoltà di gestione pratica e hanno provocato maggiore imbarazzo negli interpreti, in quanto, quando la società venga cancellata e successivamente emergano sopravvivenze o sopravvenienze attive, quella dell'estinzione irreversibile ed irrevocabile del soggetto non è una regola efficiente. Ed infatti, anche prima della riforma delle società di capitali, le evidenti disfunzioni che, almeno dal punto di vista pratico, discendono dall'adesione alla tesi, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e ne determina la definitiva estinzione, avevano spinto persino la dottrina che aveva patrocinato questa opinione a proporre una serie di correttivi.

IL CASO.it

Inoltre, proprio a seguito della riforma del diritto societario, la più attenta dottrina ha ampiamente evidenziato che le sopravvivenze e/o le sopravvenienze attive non trovano alcuna tutela o considerazione nella disciplina del novellato art. 2495 c.c. (concernente la cancellazione delle società di capitali), così come non ne trovano nelle disposizioni di cui agli artt. 2312 e 2324 c.c. (concernenti la cancellazione delle società di persone).

A proposito del novellato art. 2495 cit. è stato acutamente affermato che «la legge non dice in nessun modo che la cancellazione ha un effetto irreversibile, ma semplicemente che la società cancellata dal registro è estinta e che l'estinzione resta ferma anche se al momento dell'estinzione vi sono ancora creditori insoddisfatti». La norma dunque significa (certamente, per quel che riguarda le società di capitali) «che la presenza di sopravvivenze o sopravvenienze passive non esclude l'estinzione della società, e che la successiva scoperta di sopravvenienze passive non determina la reviviscenza della società estinta. (...) Il tenore letterale della disposizione, invece, non comporta per nulla la deduzione che la società resti estinta anche quando vi siano sopravvivenze o sopravvenienze attive: il caso non è contemplato e non si può escludere né che la presenza di attivo non liquidato comporti l'obbligo di proseguire la liquidazione o di riprenderla, né che la stessa conseguenza si

verifichi nel caso in cui emergano sia sopravvenienze (o sopravvivenze) attive sia sopravvenienze (o sopravvivenze) passive>>.

IL CASO.it

In buona sostanza, si tratta allora di valutare se, in mancanza di una regola espressa, si possa desumere una volontà implicita della legge di trattare allo stesso modo il caso in cui alla cancellazione della società sopravvivano soltanto elementi passivi ed il caso in cui vi siano anche o solo sopravvivenze e sopravvenienze attive.

Ad avviso di questo giudice la risposta al suddetto quesito discende da - o, comunque, è connessa con - quella che si deve dare ad una questione più generale.

Occorre, infatti, preliminarmente chiedersi a che titolo, in caso di scioglimento della società, i beni sociali residui vengano trasferiti ai soci.

Va escluso, ovviamente, che si tratti di acquisto a titolo originario, dipendente dal mero fatto della cancellazione della società, in quanto i modi di acquisto a titolo originario sono tutti tipici.

Parimenti deve escludersi, secondo l'opinione pressoché prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, che nel nostro ordinamento sia prevista una successione mortis causa dei soci alla società estinta, in quanto tale successione è regolata con riferimento esplicito e chiaro alle persone fisiche, quali soggetti ereditandi (arg. ex art. 456 e 463 e ss. c.c.), ed in quanto le norme sullo scioglimento e sulla liquidazione delle società prevedono che ai soci la quota di riparto pervenga per atto inter vivos, in seguito ad un atto di assegnazione da parte della società ancora esistente.

Neanche sembra da accogliere la tesi, secondo cui l'estinzione della società darebbe luogo ad una successione (inter vivos) a titolo universale dei soci pro quota nel patrimonio sociale. Non si ravvisano, infatti, gli effetti caratteristici della successio per universitatem: l'unità della vicenda traslativa, avente ad oggetto un intero patrimonio, da cui discende l'astrattezza della quota di ciascuno dei successori, e la responsabilità per i debiti. Sotto il primo profilo, va evidenziato che gli artt. 2311, 2492 e ss. c.c. richiedono che il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione individuino le quote del patrimonio netto da trasferire indicando il socio cui tale parte è destinata. La descrizione dell'oggetto e dei soggetti della vicenda di attribuzione dell'attivo societario vale a confermare la tesi che l'estinzione della società determini tante vicende distinte quanti siano i rapporti che ad essa fanno capo, secondo la dinamica di una successione a titolo particolare, e non, invece, un'unica vicenda traslativa avente per oggetto l'intero patrimonio della società in via di estinzione, come nella successione a titolo universale. Sotto il secondo profilo, appare sufficiente evidenziare che non vi è una successione nei debiti, in quanto la responsabilità dei soci rispetto ai debiti sociali residui è il riflesso di quella originaria dei soci medesimi, diversa a seconda del tipo sociale.

D'altronde, anche chi ritiene che sia possibile ricostruire gli effetti prodotti dall'estinzione di una società registrata in termini di successione universale ereditaria, evidenziando che il legislatore ha disposto la compatibilità tra attribuzione di singoli beni e successione universale, ai sensi dell'art. 588 co. 2 c.c., presuppone che una liquidazione e, forse, un sia pur minimo riparto debbano necessariamente intervenire ed è costretto - contraddittoriamente - ad ammettere che a questa successione non si applichino né la disciplina concernente la responsabilità degli eredi, né quella di cui agli artt. 512 e ss. c.c. a tutela dei creditori sociali rispetto ai creditori personali del socio.

IL CASO.it

In conclusione, occorre riconoscere che, per effetto della liquidazione della società sciolta, si determina una successione (inter vivos) a titolo particolare dei soci alla società (nel patrimonio netto) e che il titolo di tale acquisto è il bilancio finale di liquidazione.

D'altra parte, allorché - anche da parte di autorevole dottrina - si sostiene che per effetto della estinzione si determina la "degradazione" della società in comunione e che la disciplina della comunione sarebbe applicabile quando, sciolta ed estinta la società, si verifichi la presenza di sopravvenienze attive, a ben vedere si trascura proprio di chiarire a quale titolo i beni sociali divengano beni comuni dei soci, ovvero quale sia il titolo dell'effetto traslativo.

In sostanza, se è vero che la necessità della liquidazione della società non impone necessariamente che il patrimonio sociale debba essere convertito in denaro (e che ai soci in sede di riparto debba essere attribuita una somma), tuttavia la divisione in natura e finanche la costituzione tra i soci di una comunione pro indiviso avente ad oggetto i beni residui presuppongono pur sempre un atto traslativo e, precisamente, un atto di assegnazione, accettato, anche tacitamente, ex art. 2311 ovvero ex art. 2493 c.c., a seconda del tipo

sociale. A questo riguardo, inoltre, va evidenziato che – stante la suesposta premessa – anche nelle società a base personale la liquidazione è indefettibile, essendo oltretutto preordinata alla tutela degli interessi anche del ceto creditorio (cfr. amplius Trib. Napoli 12.5.1993), ferma restando la facoltatività delle forme e delle modalità di liquidazione.

Peraltro, neanche pare condivisibile la tesi secondo cui la liquidazione consisterebbe, nella sua fase finale, nella generica "assegnazione" dell'attivo residuo ai soci, che sarebbe idonea a ricomprendere l'intero attivo ancorché non espressamente enunciato. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla ammissibilità di un bilancio finale redatto senza comprendere analiticamente il residuo attivo della società, sta di fatto che anche chi propende per tale soluzione è poi costretto ad ammettere che, al fine dell'imputazione dei beni ai soci, è comunque necessario che gli stessi ex soci procedano all'integrazione della liquidazione, ricomprendendo il bene omesso, e alla successiva assegnazione dello stesso (atto certamente traslativo, di cui, però, con evidente contraddizione in termini, non sarebbe parte la società).

IL CASO.it

Ad analoghe obiezioni si presta, infine, anche la tesi di chi ritiene che, in caso di sopravvenienza di beni non compresi nel bilancio finale, la situazione sarebbe simile a quella dell'eredità giacente (nella quale un complesso di beni e di rapporti, appartenuti ad una persona deceduta, sono privi di titolare, in quanto i chiamati alla eredità non l'hanno ancora accettata). Al fine di non far "risorgere" la società ormai estinta, pertanto, si propone di procedere alla liquidazione secondo le norme di cui agli artt. 528 e ss. c.c., previa nomina di un curatore dell'eredità giacente. A parte la difficoltà di assimilare i beni residui a quelli ereditari, sta di fatto che anche questa opzione interpretativa sembra lasciare in ombra la questione posta a monte, ossia quella di individuare il titolo in virtù del quale agli ex soci è permesso di diventare contitolari dei beni sociali.

Infine, nemmeno può ritenersi che, ove non sia stato espressamente previsto in sede di liquidazione, l'acquisto in comunione da parte degli ex soci sia conseguente tout court ad un fenomeno di riorganizzazione dell'ente (che, per tale via, perderebbe la sua sovrastruttura organizzativa e si "trasformerebbe" ope legis in una comunione ordinaria). Invero, anche la trasformazione cd. eterogenea (da società di capitali in comunione d'azienda) presuppone pur sempre un atto volontario (cfr. art. 2500 septies c.c.) e, quindi, a maggior ragione, la "degradazione" da società a comunione ordinaria presuppone una volontaria attribuzione dei beni (ovviamente nell'ambito della liquidazione).

Ma vi è di più. Invero, la trasformazione societaria presuppone, per espressa volontà del legislatore (art. 2498 c.c.) – riferibile a tutte le ipotesi tipiche, ma applicabile, secondo un'opinione che si va sempre più consolidando in ambito dottrinario, anche alle trasformazioni atipiche – la continuità nei diritti e negli obblighi dell'ente trasformato. Pertanto, come segnalato da autorevole dottrina, <<assimilare la vicenda estintiva della società ad una trasformazione, e quindi ammettervi una continuità in capo ai soci nei rapporti giuridici della società appare estremamente arduo>>. In primo luogo, perché <<la trasformazione può implicare una forte destrutturazione dell'ente (come avviene appunto nella trasformazione in impresa individuale o in comunione d'azienda): ma tale destrutturazione non implica mai la totale cessazione della sua struttura organizzativa, quanto meno sul piano della perdurante destinazione del bene ad attività di impresa (o, quanto meno, ad una attività, fosse anche non di impresa, come avviene per la trasformazione in enti del libro primo del codice civile), come invece avviene nell'ipotesi della società cancellata (laddove il bene residuo potrebbe non esser più destinato ad attività imprenditoriale)>>. In secondo luogo, perché <<la trasformazione eterogenea, anche nelle ipotesi "più estreme", si pone come espressa deroga alla liquidazione della società, proprio in forza del principio di continuità di cui all'art. 2498 c.c. che è invece presupposto per la cancellazione>>.

IL CASO.it

Pure va escluso che si possa individuare nella disciplina della scissione la fonte del trasferimento agli ex soci dei beni "dimenticati". L'art. 2506 bis co. 2 c.c. prevede, infatti, che, in caso di scissione totale, gli elementi dell'attivo non inclusi nel progetto di scissione siano assegnati alle società beneficiarie in proporzione alla quota del patrimonio netto a ciascuna spettante. Secondo alcuni, tale norma potrebbe permettere di integrare in via analogica la lacunosa disciplina della estinzione delle società. Tale tesi non è condivisibile in quanto, a seguito della riforma del diritto societario, anche le operazioni di fusione e di scissione vengono inquadrate tra le vicende meramente modificative dell'ente originario (al

pari della trasformazione), senza che si abbia una vera e propria estinzione del soggetto originario (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 8.2.2006 n. 2637, nonché Cass. 28.2.2007 n. 4661), sicchè è difficile ritenere assimilabili le varie fattispecie (modificative ed estintive) ed applicabile analogicamente la disciplina dell'una all'altra. In ogni caso, anche a voler qualificare la scissione come una fattispecie di estinzione della società scissa con successione (inter vivos) a titolo universale in favore delle società beneficiarie (secondo quanto ritenuto in passato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza), parimenti non sarebbe possibile estendere analogicamente la disciplina dettata per tale fattispecie a quella dello scioglimento della società, che non dà luogo – per le ragioni sopra ampiamente esposte – ad una successione universale, bensì a titolo particolare.

IL CASO.it

D'altro canto, non è un caso se in tema di trasformazione, fusione e scissione il legislatore assegna espressamente alla cancellazione un'efficacia "sanante" di qualsiasi difetto o illegittimità degli atti prodromici alla stessa (cfr. artt. 2500 bis, 2504 quater, 2506 ter ult. co. c.c.), mentre alla cancellazione della società estinta non è assegnata un'efficacia irreversibile, potendosi far ricorso alla norma generale di cui all'art. 2191 c.c..

In definitiva, ad avviso di questo giudice, in caso di scioglimento della società, i beni sociali vengono trasferiti a titolo particolare ai soci per effetto del bilancio finale di liquidazione.

La suddetta conclusione (da cui discende, conseguentemente, che i beni non contemplati nel bilancio finale non si trasmettono per effetto della mera cancellazione della società dal registro delle imprese) è l'unica in grado di conciliare i dati normativi (cfr. artt. 2311 e ss., 2492 e ss. c.c.) con il principio desumibile dall'art. 922 c.c. (secondo cui la proprietà si acquista solo nei modi stabiliti dalla legge).

Da tutte le suesposte considerazioni discende che non può condividersi la tesi, pure sostenuta da parte della più recente giurisprudenza, secondo cui con la cancellazione si verifica tout court una successione dei soci nella posizione della società, con conseguente carenza di legittimazione del liquidatore a far valere i crediti già di pertinenza della società (cfr. C.A. Milano 20.11.2007, con riguardo ad una società di capitali; in tema cfr., peraltro, anche C.A. Napoli 22.4.2009, con riguardo ad una società in accomandita semplice, secondo cui solo i soci accomandatari sarebbero legittimati a succedere nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla società; cfr. altresì C.A. Napoli 6.5.2005, sempre con riguardo ad una società in accomandita semplice, secondo cui peraltro neanche ai soci spetterebbe la legittimazione – per lo meno passiva – in relazione ai giudizi in corso, in quanto non sarebbero successori o aventi causa della società).

Piuttosto, appare preferibile aderire all'opinione di coloro, secondo cui la scoperta o l'insorgenza di sopravvivenze o sopravvenienze attive è indice del fatto che la cancellazione della società non è avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dalla legge (ed in particolare che essa è stata richiesta prima che le operazioni di liquidazione si siano concluse) e rende ineludibile la cancellazione (ai sensi dell'art. 2191 c.c.) dell'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società. In altri termini, ben può dirsi che la liquidazione non sia completata (e che quindi non si possa cancellare legittimamente la società) fino a che vi siano sopravvivenze attive, note o ignote che esse siano. Quando vi siano tali sopravvivenze o sopravvenienze attive, la cancellazione della società potrebbe dunque essere cancellata d'ufficio, col meccanismo dell'art. 2191 cit., onde consentire il completamento delle operazioni di liquidazione (cfr. amplius Trib. Padova 13.8.2004, con riguardo ad una società di persone; Trib. Como 24.4.2007, con riguardo ad una società di capitali).

Né va trascurato che, specie laddove vi siano soci limitatamente responsabili, l'ammissibilità di una cancellazione senza previa liquidazione dei beni sociali potrebbe compromettere l'efficacia della tutela dei creditori sociali, legittimati ad agire in danno di tali soci limitatamente alla quota di liquidazione (art. 2324 c.c.) o fino a concorrenza di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (cfr. art. 2495 co. 2 c.c.).

Pertanto, va disattesa l'opinione degli opposenti, secondo cui la sopravvenienza di attivo (un credito) non incide sull'effetto estintivo di una società di persone, ove questa – come nella specie – sia stata ormai cancellata dal registro delle imprese.

IL CASO.it

2)La conclusione appena esposta induce, dunque, a giudicare infondata anche la ulteriore ragione di doglianza degli opposenti, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese comporterebbe in via automatica ed irreversibile l'estinzione della società, anche se di persone.

Ad avviso di questo giudice, invece, se per le società di capitali è possibile sostenere – come fatto da autorevole dottrina – che in presenza di sopravvenienze attive <<l'iscrizione nel registro delle imprese non assorbe affatto, sanandoli, i vizi del procedimento, ma che anzi la legge depone chiaramente nel senso che la procedura, che si conclude con l'iscrizione della cancellazione, deve avvenire nel rispetto delle norme che le disciplinano>>, ragion per cui <<la cancellazione della società può tuttora essere cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c., quando risulti che al momento della cancellazione della società la liquidazione non fosse ancora "compiuta" (cfr. art. 2492 c.c.)>>, a maggior ragione tale conclusione deve valere per le società di persone.

IL CASO.it

Nel caso delle società di persone, infatti, neanche può affermarsi che vi sia un "parallelismo tra nascita e morte", nel senso che in ambedue i casi la personalità giuridica della società sarebbe condizionata dalla pubblicità costitutiva del registro delle imprese (ex art. 2331 c.c.). Invero, la pubblicità costitutiva è estranea alle società di persone, in quanto, come è noto, anche prima dell'iscrizione la società è irregolare, ma non inesistente. Prima dell'iscrizione tale società è assoggettata alle disposizioni relative alla società semplice (art. 2297 c.c.) e gode dell'autonomia patrimoniale (artt. 2267 e ss. c.c.), ossia è un soggetto di diritto titolare di un patrimonio (per esempio dei beni ricevuti a titolo di conferimento in natura), per cui non c'è nulla di strano nell'ammettere che essa rimanga titolare di beni anche dopo la cancellazione.

Posta la questione nei termini sopra esposti appare superfluo indugiare sul tema dell'applicazione estensiva del novellato art. 2495 cit. anche alle società di persone.

E' noto, infatti, che fino a tempi recenti costituiva ius receptum la tesi secondo cui l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese avesse funzione di pubblicità e non ne determinasse l'estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa, con la conseguente permanenza fino a tale momento della legittimazione processuale in capo alla società.

E' noto, altresì, che tale orientamento è stato da ultimo disatteso da talune pronunce della S.C., secondo cui, per effetto del novellato art. 2495 c.c., sarebbe vigente nel nostro ordinamento il diverso generale principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, anche se di persone (cfr. Cass.15.10.2008 n. 25192; cui si sono poi uniformate Cass. 30.9.2009 n. 21100 e 13.11.2009 n. 24037).

Sta di fatto, però, che tale nuovo orientamento può valere, semmai, per il caso di sopravvenienze passive, ma non in relazione alla diversa problematica delle sopravvenienze attive, come sopra spiegato.

A questo riguardo, alle considerazioni sopra svolte non rimane che da aggiungere la notazione secondo cui, in ordine alle problematiche di carattere fiscale poste dalle cd. pendenze attive, anche l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di aderire all'interpretazione condivisa da questo giudice. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, deve essere considerata esistente una società che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, risulta essere titolare della proprietà di un immobile, con la conseguenza che la cessione dello stesso è imponibile ai fini Iva, qualora ricorrano i presupposti elencati all'articolo 10 co. 8 ter del D.P.R. n. 633/1972 (cfr. la risoluzione n. 105/E del 21.4.2009, in merito alla cessione, avvenuta nell'ambito di una procedura esecutiva, di un immobile di proprietà di una società già cancellata dal registro delle imprese).

IL CASO.it

In definitiva, l'opposizione va rigettata, dovendosi ritenere che la legittimazione ad agire in via esecutiva, nella specie, non spetta ai soci, in proprio, bensì ancora alla società (previa cancellazione ex art. 2191 c.c. dell'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese).

3) In via subordinata, gli oppositori si sono lamentati del fatto che non sia stato dato rilievo, nel provvedimento impugnato, alla presenza in giudizio di tutti i soci che rappresentano ed esauriscono nel loro complesso il ceto sociale e l'intero capitale sociale, essendo pacifico (e comunque documentalmente provato), che i coniugi F. P. e L. C. sono sempre stati, fin dalla costituzione della società, gli unici soci in parti uguali della P. di F. P. & C. s.a.s..

Ad avviso degli oppositori non potrebbe essere negata legittimazione processuale (ed anche sostanziale) a tutti i soci, sebbene concorrente con quella della società, durante il periodo della sua vigenza (ove dovesse ritenersi che nella specie la società non si fosse estinta con la cancellazione dal registro delle imprese), in quanto le società di persone non hanno personalità giuridica distinta da quella dei singoli soci.

Anche questa doglianza non può condividersi.

Va premesso, in punto di fatto, che gli opposenti hanno promosso il pignoramento de quo qualificandosi <<unici soci, in parti uguali, della disciolta società P. di F. P. & C. s.a.s.>> (sic), che ciascuno ha rilasciato in proprio il mandato alle liti al comune difensore (cfr. la procura in calce al precetto) e che il pignoramento è stato trascritto in favore di P. F. (per la quota di ½) e di L. C. (per la quota di ½).

IL CASO.it

In punto di diritto, invece, va osservato che le società a base personale, pur in assenza di personalità giuridica vera e propria, rappresentano centri di imputazione distinti dalle persone dei soci, sia dal punto di vista sostanziale, che da quello formale. In particolare, è stato più volte ribadito in dottrina che <<le società di persone godono di un'autonomia patrimoniale che si fonda sulla separazione del patrimonio dei soci rispetto a quello della società e che va intesa non quale semplice vincolo di destinazione funzionale dei beni che la costituiscono, ma quale espressione di separazione tra situazioni facenti capo all'organizzazione sociale cui il gruppo ha dato luogo e situazioni facenti capo ai singoli membri di quel gruppo>>. Ne consegue: che i beni che costituiscono il patrimonio sociale non risultano legati solo da un vincolo di natura obbligatoria, ma vanno a formare una massa definita e distinta, rispetto ai patrimoni particolari dei singoli soci; che i soggetti ai quali i rapporti giuridici patrimoniali debbono far riferimento non sono i soci conferenti, ma la società che ne diventa titolare a tutti gli effetti; che i soci non hanno sui beni sociali alcun potere personale di disposizione o di godimento separato; che all'organismo societario compete pertanto anche la capacità processuale necessaria a tutelare i beni di cui è titolare. Sulla scorta di tali premesse, la giurisprudenza della S.C. ha sempre ritenuto del tutto logico negare ai soci la legittimazione ad agire in proprio nome a tutela di rapporti imputabili in via autonoma alla società (cfr. ex multis Cass. 29.9.2003 n. 14433).

Premesso, pertanto, che i soci non possono agire in giudizio in nome proprio e pro quota, omettendo di qualificarsi come rappresentanti dell'ente, appare evidente che viene richiamata a sproposito dagli opposenti quella giurisprudenza, secondo cui <<sul piano processuale e' sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa>> (così, ad esempio, Cass. n. 7886/2006, nonché Cass. n. 3962/1980; n. 1799/1990; n. 8399/2003; n. 7886/2006).

Altro è, infatti, sostenere che, al fine della rituale instaurazione del contraddittorio nell'ambito di un giudizio di cognizione, sia sufficiente che siano stati convenuti in giudizio tutti i soci e che ciò valga a sanare (per raggiungimento dello scopo) il fatto che non sia stata evocata (ovvero che sia stata malamente chiamata) in causa la società, reputando che i soci stiano in giudizio in nome e per conto della società, altro è, invece, assumere che i singoli soci possano agire in nome proprio e pro quota per azionare crediti sociali in via esecutiva.

D'altra parte, non si vede come la trascrizione dell'atto di pignoramento (eseguita – come detto – in favore dei soci pro quota) possa essere "rettificata", come preteso dagli opposenti, senza previamente rinnovare il pignoramento in favore della società.

In definitiva, per tutto quanto esposto l'opposizione va rigettata.

4) Inammissibili e, comunque, assorbite dalle sopra esposte considerazioni vanno giudicate le deduzioni e le eccezioni sollevate nell'ambito del presente giudizio di merito dagli opposti (concernenti la presunta irregolarità della spedizione del titolo esecutivo e la "inesistenza" e/o "nullità" del titolo esecutivo, in quanto emesso a favore di soggetto estinto).

5) Tenuto conto della complessità e della opinabilità in punto di diritto delle questioni controverse, stanti i contrasti interpretativi tuttora sussistenti in dottrina ed in giurisprudenza, anche alla luce dei nuovi dati normativi, si stima equo dichiarare compensate le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale, in persona del sottoscritto giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. P. e L. C., con ricorso del 21.3.2008, nei confronti di G. E., D. D. D., F. D. D., disattesa o ritenuta assorbita ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) dichiarare compensate le spese processuali tra le parti.

Così deciso a Napoli il 5.3.2010